

# **DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile**

## **La rendicontazione abbreviata di piccole imprese e micro imprese**

Bari, 20 aprile 2017  
Marialucia Petruzzelli

# PREMESSA

Il dlgs 139/2015 ha innovato significativamente la normativa del codice civile in materia di redazione del bilancio.

Non vi è poi dubbio, per quanto riguarda le impostazioni di base, che uno degli scopi dichiarati dalla riforma fosse individuato nel “**pensare prima alle piccole imprese**” (“think small first”), riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi (*administrative burden*) in capo alle società di minori dimensioni. Per tale ragione sono state riviste le norme per la redazione dei bilanci in forma abbreviata ed è stata istituita la c.d. microimpresa non prevista precedentemente nel nostro ordinamento. Si segnala, con riferimento a tale ultima tipologia di impresa, che i parametri previsti a livello europeo sono pari al doppio di quelli che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento. Tale scelta non sembra essere pienamente in linea con l’obiettivo della direttiva di ridurre in capo ai soggetti più piccoli le incombenze connesse alla predisposizione del bilancio.

# OBIETTIVI

Piccole imprese (bilancio in forma **abbreviata**):

- codice civile
- schemi di bilancio e informativa
- criteri di valutazione
- principi contabili

Microimprese (bilancio «**super abbreviato**»)

- codice civile
- schemi di bilancio e informativa
- criteri di valutazione
- principi contabili

Dubbi interpretativi (**holding di partecipazioni non finanziarie**)

# PRINCIPALI NOVITA'

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

DUBBI INTERPRETATIVI

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Definizione di piccole società

Le soglie di riferimento per esercitare l'OPZIONE del BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA art. 2435-bis C.C. sono:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Opzione esercitabile se nel primo esercizio e/o in 2 esercizi successivi non si sono superate almeno due delle soglie.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Vecchio art. 2435 bis

[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

## Nuovo art. 2435 bis

[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; ~~dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;~~ la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Vecchio art. 2435 bis	Nuovo art. 2435 bis
<p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p>	<p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), <u>D18(d)</u> voci D19(a), D19(b), D19(c), <u>D19(d)</u></p>
<p>4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p>	<p><del>4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</del></p>
<p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p>	<p><del>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</del> Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p>

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Vecchio art. 2435 bis	Nuovo art. 2435 bis
<p>[6] Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-ter”.</p>	<p>[6] Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, <del>nonché limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-ter</del> <u>con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</u></p>
<p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p>	<p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p>
	<p>[8] <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</u></p>
<p>[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>[9] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>



# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Esenzioni informative ed applicative

### Stato patrimoniale:

Immobilizzazioni sono esposte al netto dei fondi di ammortamento

Solo voci con lettere maiuscole e numeri romani

La voce D ratei e risconti attivi può essere inclusa nella C crediti

La voce A crediti per versamenti soci può essere inclusa nella C crediti

La voce E ratei e risconti passivi può essere inclusa nella D debiti

Le **Azioni proprie**, anziché costituire voce propria dell'attivo, saranno iscritte con segno negativo in una apposita riserva del patrimonio netto

L'aggiunta della **riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi**, che accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari

### Conto economico:

Come per le società non-piccole non è più presente la parte straordinaria del conto economico così come non sono più presenti i conti d'ordine.

Aggregazione delle movimentazioni degli strumenti finanziari derivati che transitano in conto economico (D18d e D19d) rispettivamente con le altre rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari (D18a-c e D19a-c);

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Esenzioni informative ed applicative

### Rendiconto finanziario: Esenti

Le società piccole sono **esentate dalla predisposizione del rendiconto finanziario** (art.2423-ter, cc), richiesto obbligatoriamente con il decreto bilanci per la redazione del bilancio d'esercizio delle società non piccole. La previsione del rendiconto finanziario non poteva essere prevista per le società piccole, considerato che - come ricorda la relazione illustrativa al decreto - l'introduzione di documenti di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva può essere richiesta solo alle società non piccole.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

Sono concesse alle società piccole una serie di importanti semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa. È importante evidenziare che il nuovo disposto indica in **positivo**, come previsto dall'impostazione di “massima armonizzazione” della direttiva, le *disclosure* che **devono essere riportate** nella nota, mentre la vecchia previsione codicistica indica (in negativo) cosa le imprese possono non inserire in nota integrativa. La distinzione è importante: il disposto del nuovo art.2427, cc richiede cosa inserire, il dettato del vecchio art.2427, cc prevede una facoltà a “non inserire”.

Le informazioni sono sicuramente numericamente inferiori rispetto al passato. L'intendimento del legislatore dell'Unione Europea è di mantenere le informazioni ritenute utili per i lettori del bilancio delle piccole società. In sostanza, in questa previsione, minori informazioni non coinciderebbero con peggiore informativa.

La **novità principale** riguarda la descrizione dei criteri con cui è stata data attuazione al **principio della rilevanza** (art.2423, co.4, cc). Questa richiesta risulta essere l'unica *disclosure* aggiuntiva rispetto al passato.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

Si rileva che sono state integrate - anche in funzione della nuova tecnica di contabilizzazione degli **strumenti finanziari derivati** - le norme tecniche dell'art.2427-*bis*, co.1, n.1, cc per il quale il bilancio delle piccole società deve riportare in nota integrativa anche:

- 1) “per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
  - a) il loro fair value;
  - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  - b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  - b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  - b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio”.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

Le altre informazioni comunque da inserire, sono:

- criteri di valutazione,
- i movimenti delle immobilizzazioni,
- i debiti di durata superiore ai 5 anni, e i debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali, con indicazione della garanzia
- oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo,
- gli impegni le garanzie e le passività potenziali,
- elementi di costo e ricavo eccezionali,
- il numero medio dei dipendenti, i compensi con amministratori e sindaci,
- le operazioni con le parti correlate,
- gli accordi fuori bilancio,
- i fatti intervenuti dopo l'esercizio e i dati dell'impresa controllante che redige il consolidato.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

È, ancora, confermata la disposizione per la quale le società piccole possano non redigere la relazione sulla gestione se forniscono le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc (numero e valore nominale delle azioni proprie o di controllanti possedute, acquistate e alienate) nella nota integrativa.

# BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

## Criteri di valutazione

Prima dell'emanazione del dlgs 139/2015, le semplificazioni erano confinate ai campi dell'esposizione e dell'informativa. Il decreto bilanci introduce semplificazioni anche in termini di criteri di valutazione. Anche se, infatti, il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, per le piccole sono stati riproposti gli **attuali criteri di valutazione**, ossia: costo di acquisto per i titoli; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti.

Si deve evidenziare che, anche in questa circostanza, l'esenzione è una **facoltà** concessa in ottica semplificatoria dal legislatore. Una società piccola, nel caso in cui opti per l'adozione del costo ammortizzato, segue le nuove disposizioni del codice civile (art.2426, co.1, nn. 8 e 12, cc). In tal caso, si ricorda che le norme transitorie consentono a tutte le società di adottare il costo ammortizzato in via prospettica, ossia continuando a contabilizzare le poste interessate iscritte in bilancio prima del 1° gennaio 2016 con i vecchi criteri.

# PRINCIPALI NOVITA'

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

DUBBI INTERPRETATIVI



## Art. 2435 ter

Sono considerate micro-impresе le società di cui all' articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-impresе sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-impresе sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

# MICROIMPRESE

L'aspetto più rilevante della riforma in materia di società di minori dimensioni consiste nell'introduzione della **nuova categoria delle micro-imprese** (articolo 2435-ter), categoria prima introdotta nella legislazione europea dalla direttiva 2012/6/UE e poi incorporata nella direttiva 2013/34/UE. Per tale categoria il legislatore ha previsto la redazione di un bilancio in forma "**super-abbreviata**". Si possono avvalere di alcune semplificazioni se per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei parametri di seguito riportati.

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: n.5.

Come già detto i parametri previsti a livello europeo e riportati nella direttiva 2013/34/UE sono pari al doppio di quelli previsti dal legislatore italiano.

# MICROIMPRESE

## Esenzioni informative ed applicative

**Non è prevista**, considerando la ratio del bilancio delle micro-impresе, la possibilità di compilare, seppure volontariamente, il **rendiconto finanziario** od offrire, facoltativamente, **la nota integrativa**: la micro-impresa che volesse fornire maggiori informazioni rispetto a quelle minimali di cui all'art. 2435-ter c.c. potrà sempre scegliere di redigere il bilancio in forma abbreviata o, al limite, in quella ordinaria.

La principale semplificazione per le micro-impresе consiste nell'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa, nel caso in cui siano fornite in calce allo stato patrimoniale le informazioni concernenti:

# MICROIMPRESE

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

- l'importo totale di **impegni, garanzie e passività potenziali** che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di **trattamento di quiescenza e simili**, nonché gli **impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime** (art.2427, co.1, n.9, cc);
- **l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: “il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria” (art.2427, co.1, n.16, cc).

# MICROIMPRESE

## Nota integrativa e relazione sulla gestione

Le microimprese, come le piccole società, sono **esentate**, inoltre, dalla predisposizione della **relazione sulla gestione** quando riportano le predette informazioni dei numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc in calce allo stato patrimoniale. Anche se non specificato, sembra di poter dire che, qualora sia predisposta, per scelta delle micro, la nota integrativa con le semplificazioni previste dall'art.2435-*bis*, cc, tale informazione sia resa coerentemente nella nota. Le informazioni richieste si sommano chiaramente a quelle sopra previste per l'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa.

# MICROIMPRESE

## Criteri di valutazione

Sono riproposte le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione previsti dall'art.2435-*bis*: i criteri di valutazione delle microimprese sono allineati a quelli previsti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata con due eccezioni:

- contabilizzazione degli **strumenti finanziari derivati** e delle **operazioni di copertura del rischio di cambio**; se ricorrono le condizioni di cui al principio contabile OIC 31 relativo ai Fondi per rischi e oneri, vi è l'obbligo di iscrivere in bilancio un Fondo in relazione a strumenti finanziari derivati: la precisazione è contenuta nel principio contabile OIC 32 sui derivati.
- **deroghe** alle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta in presenza di casi eccezionali.

Coerentemente con quanto previsto per le piccole anche le micro-imprese sono **esentate** dall'applicazione del **metodo del costo ammortizzato**.

# PRINCIPALI NOVITA'

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

DUBBI INTERPRETATIVI

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## Concetti generali

Nei nuovi principi contabili sono state previste delle **parti ad hoc** per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex art. 2435-bis c.c.*) e per le microimprese (*ex art. 2435-ter c.c.*) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per **classi dimensionali**.

Di seguito verranno presentate solo le **significantive specificità** nel trattamento contabile previsto dagli OIC per il bilancio abbreviato e per quello delle microimprese.



# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Il principio è stato elaborato per trattare in maniera completa tutti i casi di svalutazione di attivi per perdite durevoli di valore, sia qualora iscritti nelle immobilizzazioni materiali che immateriali, e la relativa informativa da fornire nelle note esplicative al bilancio. Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita. Il nuovo principio propone il **modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa** come paradigma **concettuale di riferimento** per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale come ad esempio lo IAS 36. Tuttavia, l'OIC ha previsto, per **le imprese minori**, un approccio semplificato costituito dalla c.d. **capacità di ammortamento**, determinata dal marginе economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti (i flussi di reddito sono assimilati ai flussi cassa). Il modello semplificato non è comunque applicabile nella redazione del bilancio consolidato.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore

La **vecchia versione** del principio prevedeva che potevano utilizzare l'approccio semplificato le società che, per due esercizi consecutivi, non superassero due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

**Il nuovo principio prevede, invece, l'utilizzo dell'approccio semplificato solo per le piccole imprese e le microimprese. Tuttavia, al fine** di consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore, tale previsione si applica ai bilanci che avranno inizio a partire dal **1° gennaio 2017**.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 15 Crediti

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo **senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.**

I **costi di transazione iniziali** sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una microimpresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano le disposizioni transitorie di prima applicazione.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 18 ratei e risconti

Il principio contiene solo alcune novità legate alle informazioni relative alle semplificazioni previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere **ricompresa** nella voce CII dell'attivo "Crediti"; e la voce E del passivo "Ratei e risconti", può essere **ricompresa** nella voce D del passivo "Debiti". Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 18 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. I **costi di transazione iniziali** sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra **i risconti attivi nella classe D dell'attivo** dello stato patrimoniale e addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 19 debiti

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale **senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione**.

Nel caso di prestiti obbligazionari:

- gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale ed accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;
- i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale e addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 20 titoli di debito

**Facoltà** di iscrivere i titoli al costo d'acquisto e non al costo ammortizzato.

Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori.

Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo (costo specificamente sostenuto). In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Scarto/Premio di emissione (negoziazione), provento finanziario per i titoli zero-coupon sono imputati in quote costanti per la durata dell'investimento: la quota di competenza dell'esercizio è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 26 copertura del rischio di cambio

Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(a) oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”;

(b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio della strategia nell’effettuare la copertura.

A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio *spot* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell’esercizio è imputata alla voce A.VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”.

Le contabilizzazioni successive della riserva seguono le disposizioni dell’OIC 32.

Tali disposizioni **non sono applicabili dalle società che redigono il bilancio ai sensi del 2435-ter** del codice civile (microimprese).

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 28 patrimonio netto

Anche nei bilanci in forma abbreviata e in quelli delle microimprese, le **Azioni proprie**, anziché costituire voce propria dell'attivo, saranno iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprie andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita riserva del patrimonio netto.

La voce AVIII- **utili perdite portate a nuovo** accoglie sia i risultati netti di esercizi precedenti non distribuiti o non ripianati e le rettifiche derivanti da correzioni di errori di esercizi precedenti e cambiamenti di principi.

Aggiunta la VII- **riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi**, che accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari (**non prevista nei bilanci delle microimprese**).



# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 29 Cambiamenti di principi contabili

La nota integrativa delle società che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435- *bis* del codice civile deve illustrare:

- a. le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile,
- b. l'ammontare delle modifiche apportate alle voci dell'esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell'impossibilità di adattare le voci dell'esercizio precedente.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano le disposizioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

I cambiamenti di principi contabili volontari sono disciplinati dall'OIC 29; ad es.:

- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società

# LE NOVITA' NEI PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

## OIC 29 Cambiamenti di principi contabili

che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;

- una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-*ter* c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

# PRINCIPALI NOVITA'

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

PRINCIPI CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE E LE MICROIMPRESE

DUBBI INTERPRETATIVI

# DUBBI INTERPRETATIVI

## Holding di partecipazioni non finanziarie

Società che fanno della gestione di partecipazioni non finanziarie il loro business, che hanno rilevanti valori dell'attivo ma che potrebbero non avere ricavi delle vendite e delle prestazioni e dipendenti. Tali società rientrerebbero nei parametri previsti dall'art. 2435 ter del c.c. e potrebbero presentare un bilancio «super abbreviato»

I componenti positivi di reddito tipici del business delle holding di questo tipo sono classificati, infatti, nella lettera C (es. dividendi) e nella lettera D (es. rivalutazioni) del conto economico.

**Paradosso:** realtà di enormi dimensioni potrebbero accedere a un modello di bilancio oggettivamente incompatibile con gli interessi in gioco.

**Obiezione:** il bilancio micro è una facoltà, non un obbligo

Ipotizziamo, quindi, che la grande holding scelga volontariamente la forma ordinaria per la redazione del bilancio.

# DUBBI INTERPRETATIVI

## Holding di partecipazioni non finanziarie

### Problemi:

- 1) Tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435 ter sono espressamente qualificate come **esoneri** (dipendono dalla volontà del redattore) ad eccezione di quanto riferibile al comma 5 dell'art. 2423 (deroga per casi eccezionali) e al n. 11-bis comma 1 dell'art. 2426 (fair value per i derivati). Tali norme infatti «**non sono applicabili**», nel senso che, a prescindere dalla forma di bilancio scelta, si rimane a tal fine sempre microimpresa e magari la grande holding industriale che ha significativi derivati non li potrà mai rappresentare in bilancio nemmeno qualora scelga, volontariamente, di fare il bilancio ordinario.
- 2) Tale **tesi, sicuramente discutibile**, trova conferma indiretta nella scelta del legislatore di escludere dal principio di derivazione rafforzata introdotto nell'art. 83 del TUIR con la conversione del milleproroghe, le microimprese «tout court» e non chi redige il bilancio micro. Si tratta di una soluzione che imporrà alle grandi holding industriali (che rientrano nei limiti dimensionali micro) di adottare la vecchia logica del reddito d'impresa.



# GRAZIE